

Scuola IMT Alti Studi Lucca Regolamento per il funzionamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Sommario

Articolo 1 - Finalità e oggetto	2
Articolo 2 - Composizione e nomina	2
Articolo 3 - Durata del mandato	2
Articolo 4 - Incompatibilità	2
Articolo 5 - Compiti della CPDS	2
Articolo 6 - Funzionamento della CPDS	3
Articolo 7 - Trasparenza e riservatezza	4
Articolo 8 - Norme finali	4



Articolo 1 - Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (di seguito "CPDS") della Scuola IMT Alti Studi Lucca (di seguito "Scuola") in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e interna e dal sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento).

Articolo 2 - Composizione e nomina

- 1. La CPDS è nominata con Decreto della Rettrice/del Rettore ed è composta, nel rispetto della rappresentanza di genere, da:
 - a. tre Professoresse/Professori di ruolo della Scuola, tra cui la Rettrice/il Rettore designa la Presidentessa/il Presidente;
 - b. tre allieve/i di dottorato della Scuola, i cui nominativi sono proposti dalla comunità studentesca.
- 2. Alle/ai componenti della CPDS non viene corrisposta alcuna indennità di funzione o gettone di presenza. La partecipazione alla CPDS non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità o rimborsi spese.
- 3. Le/I componenti della CPDS rendono pubblico il proprio curriculum sul sito istituzionale.

Articolo 3 - Durata del mandato

- 1. La CPDS resta in carica tre anni a partire dal 1º gennaio immediatamente successivo all'inizio del mandato della Rettrice/del Rettore.
- 2. Il mandato della componente docente può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.
- 3. Il mandato della componente studentesca ha durata biennale e non è rinnovabile.
- 4. Tutte/i le/i componenti che cessano prima della conclusione del mandato della CPDS sono sostituite/i, con Decreto della Rettrice/del Rettore, limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato stesso.

Articolo 4 - Incompatibilità

1. Non possono fare parte della CPDS le Coordinatrici/i Coordinatori dei Programmi di Dottorato, le/i componenti del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione.

Articolo 5 - Compiti della CPDS

- 1. La Presidentessa/il Presidente rappresenta la CPDS e ne promuove e coordina le attività.
- 2. La CPDS ha il compito di:
 - a. monitorare l'offerta formativa e la qualità della didattica da parte del personale docente e ricercatore;
 - b. proporre indicatori per la valutazione della qualità dell'offerta formativa;
 - c. formulare commenti e proposte sull'offerta formativa nell'ambito del processo di riesame annuale;



- d. monitorare la qualità dei servizi offerti alle allieve/agli allievi.
- 3. La CPDS collabora con tutti gli Organismi interessati in materia di Assicurazione Qualità, in particolare il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione.
- 4. La CPDS redige e approva entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione che analizza l'offerta formativa e i servizi rivolti alla comunità studentesca, con particolare riferimento agli esiti delle rilevazioni delle opinioni delle allieve e degli allievi, e riporta proposte volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei servizi e delle strutture. Una volta approvata, la relazione viene trasmessa dalla Presidentessa/dal Presidente al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione. La relazione è altresì portata all'attenzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e resa pubblica sul sito istituzionale. La CPDS cura, infine, la discussione della relazione annuale con le/i referenti dei Programmi di Dottorato.

Articolo 6 - Funzionamento della CPDS

- 1. La Presidentessa/il Presidente designa tra la componente studentesca la segretaria/il segretario verbalizzante.
- 2. La Presidentessa/il Presidente convoca e presiede le riunioni della CPDS e ne stabilisce l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento della Presidentessa/del Presidente, la seduta è presieduta dalla/dal componente anagraficamente più anziana/o.
- 3. Per assicurare l'adempimento dei propri compiti la CPDS si riunisce, di norma, una volta al mese. Il calendario delle sedute è reso pubblico sul sito istituzionale.
- 4. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti.
- 5. Le riunioni possono avere luogo in modalità telematica. In tal caso, la Presidentessa/il Presidente, o chi la/o sostituisce, deve verificare la presenza della maggioranza delle/dei componenti richiesta dal comma 4, identificando, personalmente e in modo certo, tutte/i le/i partecipanti collegate/i, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano alle/ai partecipanti di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti.
- 6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto della Presidentessa/del Presidente.
- 7. Le sedute della CPDS non sono pubbliche. Per la trattazione di particolari tematiche, possono partecipare, su invito della Presidentessa/del Presidente, le/i referenti dei Programmi di Dottorato, altri soggetti interni della Scuola o soggetti esterni, senza diritto di voto.
- 8. Per ciascuna riunione della CPDS viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidentessa/dal Presidente e dalla/dal segretaria/o verbalizzante. Una volta approvato, il verbale viene trasmesso all'ufficio competente al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione. Ove necessario, il verbale, o un estratto dello stesso, può essere inviato alla Rettrice/al Rettore e alla Direttrice/al Direttore Generale.



9. Le deliberazioni assunte sono rese disponibili sulla rete interna della Scuola entro sette giorni dalla loro approvazione formale e ne viene data informazione tempestiva alla comunità.

Articolo 7 - Trasparenza e riservatezza

- 1. Al fine di consentire alla CPDS la piena autonomia operativa nello svolgimento dei propri compiti, la Scuola garantisce accesso ai dati relativi alle rilevazioni delle opinioni della comunità studentesca e agli altri dati necessari allo svolgimento dei propri compiti.
- 2. Per le/i componenti della CPDS vige l'obbligo di riservatezza su fatti e documenti di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ruolo. Le/I componenti della CPDS sono tenuti a osservare scrupolosamente il dovere di riservatezza fino alla pubblicazione degli atti e/o fino all'eventuale divulgazione delle notizie in questione da parte dell'Amministrazione, fatto salvo il caso in cui su aspetti specifici la/il componente della CPDS ritenga necessario confrontarsi con le colleghe/i colleghi, rispettivamente docenti o allieve/i, della Scuola e negli stretti limiti di tale necessità. La violazione di tale dovere costituisce un'infrazione alle norme del Codice di Comportamento della Scuola.

Articolo 8 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e ai regolamenti della Scuola.